

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«Associazione Editori radiotelevisivi pugliesi»

ART. 1 - Costituzione dell'associazione «Associazione Editori radiotelevisivi pugliesi»

E' costituita l'Associazione "Associazione Editori **radiotelevisivi pugliesi**» di seguito denominata per brevità "R.T.P.", con sede in Bari, via Calefati 177.

L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

1. essere punto di incontro delle varie competenze ed esperienze degli associati;
2. tutelare senza alcun fine di lucro gli interessi di categoria degli associati;
3. offrire assistenza agli associati nel rapporto con gli organismi istituzionali, in particolare con gli enti locali, la Regione Puglia ed il Corecom Puglia;
4. proporre e/o partecipare ad iniziative finalizzate alla regolamentazione del settore;
5. organizzare convegni, studi, ricerche etc. su temi di interesse per il settore
6. raccogliere ed elaborare informazioni e dati relativi al settore radiotelevisivo da mettere a disposizione degli associati e di terzi soggetti, privati e pubblici;
7. offrire consulenza agli associati relativamente alle problematiche del settore;
8. designare propri rappresentanti o delegati in enti, orga-

nizzazioni e istituzioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa;

9. compiere ogni attività connessa e collegata al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 2 - Caratteristiche dell'R.T.P.

L'R.T.P. non ha caratterizzazioni partitiche né di schieramento politico e pratica i seguenti principi:

- . assenza di fini di lucro;
- . democraticità della struttura;
- . elettività delle cariche sociali;
- . gratuità delle cariche associative salvo per il segretario generale.

ART. 3 - Operatività dell R.T.P..

Per il perseguimento delle finalità istitutive, l'R.T.P.:

. mette a disposizione della Regione Puglia, degli Enti Locali e delle istituzioni pubbliche servizi connessi all'esercizio delle proprie specifiche competenze;

. favorisce i rapporti fra le associazioni di tutela e promozione dei diritti, gli enti pubblici, gli operatori economici, le strutture formative pubbliche e private, i mezzi di informazione;

. svolge ogni altra attività, in coerenza con gli obiettivi ed i principi statutari.

I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite convenzione o altro strumento idoneo.

ART. 4 - Composizione dell'R.T.P., modalità associative e prerogative dei soci

Sono soci fondatori dell'R.T.P. le aziende radiotelevisive pugliesi che, a mezzo del loro rispettivo legale rappresentante, hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e quelle altre che vi aderiranno entro 120 (centoventi) giorni dalla data di costituzione.

Sono soci ordinari le aziende radiotelevisive pugliesi che aderiranno all'Associazione trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di costituzione.

La richiesta di adesione deve essere presentata all'Assemblea dell'Associazione, che si riserva una decisione motivata entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda.

Tutti i soci hanno il diritto di interloquire, di frequentare i locali dell'Associazione, di usufruire delle risorse materiali e culturali disponibili e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'A.R.T.P.

Hanno diritto di voto e di esercitare l'elettorato attivo e passivo i soci fondatori ed i soci ordinari.

ART. 5 - Perdita della qualifica di socio dell'R.T.P.

La qualifica di socio si perde per:

1. dimissioni;
2. morosità;
3. espulsione, nei casi di:
 - a) grave e/o ripetuta inosservanza delle disposizioni statuta-

rie, regolamentari o di provvedimenti degli Organi sociali;

b) danni morali e/o materiali provocati all'R.T.P.;

c) in ogni altra eventualità in cui il socio si comporti in palese contrasto con i principi, gli interessi e gli obiettivi dell'R.T.P.

Le delibera di espulsione è adottata dal Collegio dei Probiviri, senza formalità particolari ma rispettando la regola essenziale del contraddittorio.

ART. 6 - Ricorso avverso il provvedimento di espulsione di un socio

Contro ogni provvedimento di espulsione del Collegio dei Probiviri, è ammesso ricorso entro 30 (trenta) giorni, all'Assemblea, tramite il Presidente.

Il Presidente iscriverà il ricorso all'ordine del giorno della prima riunione utile dell'Assemblea dei soci, che - ascoltato il ricorrente, ove ne sia stata fatta richiesta -deciderà in via definitiva, non oltre 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 7 - Sostenitori dell'R.T.P.

Acquisiscono di diritto la qualifica di sostenitori i soggetti pubblici o privati che sostengano l'R.T.P. con contributi annuali non inferiori a quelli fissati dall'Assemblea dell'Associazione.

I sostenitori hanno il diritto di interloquire, di frequentare i locali dell'R.T.P., di usufruire delle risorse materiali e

culturali disponibili e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall' Associazione.

ART. 8 - Quota associativa

La quota associativa annuale, determinata dall'Assemblea, non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 9 - Prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi

L'R.T.P. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e per qualificarne l'azione.

ART. 10 - Organi di partecipazione e di gestione dell'R.T.P.

Sono Organi di partecipazione democratica e di gestione dell'R.T.P.:

- . l'Assemblea generale dei soci;
- . il Presidente;
- . il Vicepresidente;
- . il Comitato di Presidenza;
- . i Comitati provinciali;
- . il Tesoriere;
- . il Comitato di controllo;
- . il Segretario Generale;
- . il Collegio dei Probiviri.

Tali Organi, ad eccezione dell'assemblea, possono, su decisione unanime degli associati, non essere composti da soci e durano in carica tre anni.

Al di fuori di tale ipotesi, gli Organi devono essere composti

da membri mandatari dei singoli enti associati.

ART. 11 - Funzionamento dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e può convocare altre riunioni assembleari, sia in seduta ordinaria che straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci: in tal caso, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro i 15 (quindici) giorni dalla richiesta, con l'ordine del giorno proposto. Nei casi di impossibilità o di inerzia passiva, provvede il Vice-presidente.

La convocazione avviene tramite avviso scritto - contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione e l'ordine del giorno ed è recapitata ad ogni rappresentante del soggetto associato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione anche tramite e-mail con ricevuta.

L'assemblea può essere convocata con qualunque strumento che garantisca la certezza della ricezione da parte degli associati.

Anche in mancanza di regolare convocazione, l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita qualora siano presenti tutti gli associati, il Presidente ed il Comitato di controllo quando nominato.

L'Assemblea - formata da tutti i rappresentanti legali dei soci fondatori e ordinari o, in loro vece, da persone designate dagli stessi, - è presieduta dal Presidente e, nel caso di sua assenza, dal Vice-presidente.

Nell'eventuale assenza di entrambi, l'Assemblea eleggerà un Presidente della riunione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, con il compito di redigere il verbale della seduta, accerta la regolarità della convocazione e della costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle eventuali deleghe.

L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Sia nella prima che nella seconda ipotesi, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza dei voti favorevoli degli aventi diritto, salva la necessità di maggioranze più elevate inderogabilmente stabilite dalla legge.

L'Assemblea, in seduta straordinaria, delibera in merito:

- a) a modifiche dello statuto;
- b) a modifiche al regolamento;
- c) allo scioglimento dell'R.T.P.

Ogni delibera è adottata a scrutinio palese.

Hanno diritto di voto tutti i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni socio fondatore e ordinario ha diritto ad un voto, anche mediante delega; nessun socio può esprimere più di una delega.

ART. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea, in seduta ordinaria, delibera su qualsiasi oggetto di pertinenza dell'R.T.P. e, in particolare:

- . sulla nomina degli Organi sociali;
- . sui bilanci preventivi e consuntivi, sulle quote e sui contributi associativi;
- . sulle relazioni del Presidente e della sua Giunta, del Tesoriere e del Segretario Generale;
- . sui programmi di attività;
- . sulla nomina dei rappresentanti dell'associazione in seno ad altre associazioni, enti, fondazioni, società ecc.;
- . sulla nomina dei responsabili dei progetti approvati e finanziati da enti pubblici, nazionali, regionali, locali e comunitari;
- . sull'istituzione di eventuali sedi secondarie sul territorio della Puglia;
- . sulle modifiche statutarie, sui regolamenti interni, le loro modifiche o abrogazioni;
- . sulle istanze di iscrizione, sul riconoscimento della qualità di socio e di sostenitore e sull'espulsione definitiva dei

soci;

. sull'assunzione di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

. sulla nomina del Segretario Generale dell'associazione;

. sull'ammissione di nuovi soci;

. sulla nomina del comitato scientifico e sulla costituzione di gruppi di lavoro permanenti;

. su ogni altra materia eccedente l'ordinaria amministrazione.

ART. 13 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dalla Giunta, dal Tesoriere e dal Segretario Generale ed è presieduto dal Presidente.

E' di pertinenza del Comitato la decisione del compimento dell'attività di ordinaria amministrazione, nonché l'esecuzione di specifici mandati all'uopo conferitigli dall'Assemblea.

Le decisioni del Comitato di Presidenza sono prese a maggioranza dei componenti presenti, nelle riunioni che sono convocate dal Presidente tutte le volte che costui lo ritiene opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti del Comitato di Presidenza.

La convocazione del Comitato viene effettuata con avviso scritto, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, dal Presidente e, in casi di urgenza, anche a mezzo e. mail o fax.

ART. 14 - Presidente, Giunta e Comitati Provinciali

Rientrano fra le competenze del Presidente, d'intesa con il

Comitato di Presidenza:

. convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato di Presidenza;

. porre in esecuzione i provvedimenti dell'Assemblea e del Comitato di Presidenza nell'ambito delle competenze dell'R.T.P.;

. aggiornare, periodicamente, l'Assemblea circa le attività ed i progetti dell'R.T.P.;

. presentare domande di partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari;

. stipulare i contratti inerenti alle attività sociali;

. curare l'organizzazione ed il funzionamento degli operatori e la gestione dei beni dell'R.T.P.;

. provvedere, congiuntamente al Tesoriere o al Vice-Presidente o al Segretario Generale, all'apertura di conti correnti bancari o postali nonché alla richiesta di finanziamenti e ad ogni altra operazione tesa a conseguire le finalità statutarie dell'Associazione;

. rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa previa autorizzazione dell'assemblea salvo il caso dell'urgenza con successiva ratifica;

. assumere i provvedimenti e le iniziative, di cui agli artt. 5 e 6;

. conferire eventuali deleghe o procure;

. deliberare su materie che, per legge o per Statuto, non sia-

no riservate all'Assemblea dei soci o di altro organo dell'Associazione.

La Giunta è composta da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque membri e costituisce, con il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale, il Comitato di Presidenza. La Giunta collabora strettamente con il Presidente in tutte le attività demandate a quest'ultimo dallo Statuto.

I Comitati Provinciali sono composti da tutti gli associati che ne facciano richiesta in ogni Provincia. Hanno la funzione di formulare proposte, suggerimenti, pareri e richieste al Comitato di Presidenza ed autodisciplinano il loro funzionamento secondo le regole generali che possono essere fissate dal Comitato di Presidenza. Ogni Comitato Provinciale nomina per ogni triennio, con durata pari a quello del Comitato di Presidenza, un suo Presidente ed uno o più Vice Presidenti (con un massimo di tre) e viene convocato dal Presidente del Comitato, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anagraficamente più anziano, tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando la riunione viene richiesta almeno da un terzo dei componenti del Comitato. Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei componenti presenti.

Art. 15 - Vice-presidente

Il Vice-presidente collabora strettamente con il Presidente in tutti gli atti di gestione dell'R.T.P., anche sostituendolo

nell'eventualità di una sua assenza o impedimento. Il Vicepresidente può esercitare particolari competenze, su delega del Presidente o nel caso di sua impossibilità. Nel caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca al più presto l'Assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione, esercitando nel frattempo tutte le competenze del Presidente.

ART. 16 - Tesoriere

Il Tesoriere collabora con il Presidente e con il Segretario Generale:

- . nella gestione amministrativa e contabile dell'R.T.P.;
- . nella stesura del bilancio preventivo e consuntivo secondo gli indirizzi decisi dall'Assemblea.

Cura la riscossione dei proventi dell'attività dell'Associazione, come pure delle quote e dei contributi sociali e provvede ai pagamenti necessari per l'attività sociale, a firma congiunta con il Presidente o il Vice Presidente o il Segretario Generale.

ART. 17 - Segretario Generale

Il Segretario Generale:

- . è nominato dall'assemblea, che ne determina l'eventuale compenso e forma di retribuzione;
- . se socio, partecipa alle sedute dell'Assemblea;
- . elabora e propone il programma annuale di attività;
- . avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, elabora e

predispone i bilanci preventivo e consuntivo;

. collabora con il Presidente, esercitando direttamente le responsabilità organizzativo - funzionali sul personale dipendente e sui collaboratori e nella gestione dei beni dell'Associazione;

. pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli Organi dell'R.T.P.

ART. 18 - Comitato di controllo

Il Comitato di controllo, nominato dall'Assemblea dei soci, è composto da 3 (tre) membri.

Il Comitato nomina al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Comitato:

. verifica la legittimità delle operazioni degli Organi dell'R.T.P. e dei suoi membri, nonché del Comitato di Presidenza;

. verifica periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e ne redige apposito verbale;

. riscontra i bilanci annuali, prima della loro presentazione all'Assemblea;

. presenta all'Assemblea la relazione annuale al bilancio consuntivo;

. informa tempestivamente i soci su eventuali irregolarità amministrative e contabili rilevate.

Per l'espletamento delle sue funzioni i membri del Comitato,

anche individualmente, possono accedere agli uffici dell'associazione, riprodurre ogni documento utile alla loro verifica e chiedere notizie agli organi sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori.

I componenti del Comitato sono invitati alle riunioni dell'Assemblea dei soci, alle quali partecipano con voto consultivo.

ART. 18 bis - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri delibera in prima istanza sulla espulsione e decadenza dei soci, su segnalazione del Presidente.

Eventuali altre controversie inerenti il rapporto associativo, se non risolte amichevolmente o in via conciliativa, saranno deferite al Collegio di Probiviri composto di 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea, che individuerà tra loro il Presidente ed il Vice Presidente, ed il cui funzionamento potrà essere disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

ART. 19 Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto dai membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, anche in tempi diversi, ed è presieduto da un componente dell'R.T.P. Al predetto comitato spettano le funzioni di:

- programmazione delle attività formative e didattiche;
- monitoraggio e valutazione interna dei contenuti dei progetti affidati all'R.T.P.;
- proposta di iniziative dell'R.T.P..

ART. 20 - Entrate e patrimonio sociale dell'Associazione

R.T.P.

Le entrate dell'R.T.P. sono costituite da:

- . quote associative;
- . contributi dei sostenitori;
- . contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti o, comunque, per il miglior funzionamento dell'R.T.P.;
- . contributi di organismi internazionali;
- . donazioni o lasciti testamentari;
- . convenzioni con enti e istituzioni.

Il patrimonio sociale, indivisibile, è costituito da:

- . beni mobili e immobili;
- . donazioni, lasciti o successioni.

ART. 21 - Esercizio sociale dell'R.T.P.

L'esercizio sociale dell'A.R.T.P. ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Presidente presenta annualmente entro il 30 (trenta) aprile all'Assemblea la relazione nonché il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'R.T.P. almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea, perché gli associati possano prenderne visione.

ART. 22 - Avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' fatto assoluto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, le riserve, gli avanzi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 23 Durata dell'R.T.P.

La durata dell'R.T.P. è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che sulla base di una deliberazione dell'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, che deciderà anche sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di associazioni di tutela dei consumatori e utenti regionali. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

Restano salve le inderogabili disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 24 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dai regolamenti interni, dalla vigente normativa e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'Assemblea, ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.